

## **DELIBERA NR. 18 DD. 22/03/2016**

**Oggetto:** Prolungamento durata concessione con il signor Zanzotti Giuliano per la coltivazione a vigneto in località Luc.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- il signor Zanzotti Giuliano residente a Denno in Via Marconi nr. 77, risulta titolare della concessione di un lotto per la coltivazione a vigneto in località Luc dell'estensione di utili mq. 1000 ed effettivi mq. 1350, giusto contratto concluso in forma di scrittura privata prot. 817/07 dd. 8 marzo 2007;
- detta concessione come previsto all'art. 2, è scaduta al termine dell'annata agraria 2015;
- peraltro con delibera della Giunta nr. 8/2010 dd. 23/02/2010 si è deciso di prorogare la durata della sospensione del diritto d'uso civico sull'area loc. Luc, p.f. 1692/1 in C.C. Denno I, di cui alla determina dirigenziale del Servizio Autonomie locali nr. 52 del 31.01.2002 e alla determina nr. 269 dd. 16 agosto 2007 chiedendo l'autorizzazione al Servizio provinciale Autonomie Locali ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005 mediante invio di copia del presente provvedimento, prolungando in subordine al conseguimento della predetta autorizzazione, di ulteriori 15 anni a partire dall'annata agraria 2010, la durata dei contratti già in essere fra Comune e privati sulla medesima area; contestualmente è stato aggiornato il canone da Euro/ mq.0,15 ad Euro/mq. 0,175;
- il predetto concessionario signor Zanzotti Giuliano di Denno, ha aderito per iscritto a detto prolungamento accettando le nuove condizioni economiche (vd. nota prot. 3586 dd. 17/10/2012 in atti);
- si tratta quindi di prendere atto formalmente e specificamente per la concessione in parola, che la stessa è tuttora valida e andrà a scadere il prossimo 12/11/2024.

**EVIDENZIATO** che la concessione di cui sopra è stata assoggettata a registrazione, e l'imposta di registro è stata calcolata in misura fissa in quanto inferiore al minimo di legge (allora Euro 168,00) e anche considerando il prolungamento essa risulta correttamente evasa;

**RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

**VISTO** il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

**ACCERTATA** la propria competenza a provvedere in merito in mancanza di diverse istruzioni contenute nel PEG per l'esercizio 2015 di cui alla deliberazione nr. 23 dd.

31/03/2015, prorogato in regime di esercizio provvisorio 2016 con delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 12/01/2016;

**VISTO** il parere tecnico amministrativo espresso per quanto di competenza dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del sopracitato Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti;

### **DELIBERA**

1. **di dare atto** per quanto in premessa esposto, che la concessione stipulata con il signor Zanzotti Giuliano per la coltivazione a vigneto del lotto di utili mq. 1000 in località Luc, andrà a scadere il prossimo 12/11/2024 e che il canone annuo è fissato nella misura unitaria di Euro/mq. 0,175 e complessiva di annui Euro 175,00 da pagare entro il 15 novembre di ciascun anno;
2. **di rilevare** come, fatta eccezione per quanto previsto al punto 1), null'altro cambi nei rapporti attivi e passivi fra il predetto concessionario del lotto e il concedente Comune di Denno, e che il concessionario ha già aderito alla proposta senza necessità di formalizzarla con una scrittura privata integrativa;
3. **di trasmettere** copia della presente delibera, alla controparte, signor Zanzotti Giuliano residente a Denno in Via Marconi 77;
4. **di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, comma 5, del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 29 del D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.